



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Via Degli Stadi c/o Stadio San Vito – Cancelli 17 – 87100 COSENZA
TEL.. 0984408445 - FAX. 0984408446

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it - delegazioni: [cosenza](mailto:cosenza@pec.crcalabria.it)

e-mail: cplnd.cosenza@figc.it

Posta Certificata: cosenza@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 25G del 14 Febbraio 2020

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE n. 160/A inerente la modifica dell'art. 30, comma 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

COMUNICATO UFFICIALE N. 161/A inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - (stagione sportiva 2019/2020).

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

PICCOLI AMICI/PRIMI CALCI

LIMITI DI ETÀ'

Possono prendere parte all'attività i nati dall' 1-1.2014 al 2011 e che abbiano comunque compiuto anagraficamente il quinto anno di età. Non verrà effettuata distinzione di categoria, visto il numero esiguo di tesserati di alcune società, per permettere così la partecipazione di tutte.

CAMPIONATO U15 PROVINCIALE

NUOVA DISPONIBILITÀ

La società **MENDICINO 1969** disputerà tutte le gare interne alle ore 15:00.



4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO U17 PROVINCIALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/02/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			
CITTA DI APRIGLIANO	- DIGIESE DE GIORGIO	0 - 3	
(1) PRO SCALEA	- VALLE DELL ESARO COSENZA	1 - 1	
(2) SCALEA CALCIO 1912	- MENDICINO 1969	6 - 0	
(3) VIRTUS DIAMANTE	- CERISANO 96	1 - 2	

(1) - disputata il 10/02/2020

(2) - disputata il 08/02/2020

(3) - disputata il 11/02/2020

CAMPIONATO U15 PROVINCIALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/02/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R				GIRONE B - 1 Giornata - R			
A. ANDREOLI	- TAVERNA	2 - 5		(1) EUROSERVICE	- SAVUTO CALCIO	3 - 1	
(1) LUPI MARCELLINA	- PRO SCALEA	4 - 1		MENDICINO 1969	- LUZZESE 1965	9 - 1	
(1) REAL AMANTEA	- ATLETICO SAN LUCIDO	4 - 1		(2) REAL COSENZA	- SPORTIME	1 - 4	
(2) SC ALESSANDRO ROSINA	- POLISPORTIVA BELMONTE	6 - 1		(1) VALLE DELL ESARO COSENZA	- BESIDIAE 1988	0 - 4	

(1) - disputata il 09/02/2020

(2) - disputata il 12/02/2020

(1) - disputata il 10/02/2020

(2) - disputata il 12/02/2020

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 13.02.2020, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO U17 PROVINCIALE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 8/ 2/2020

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

BOITO LORENZO (MENDICINO 1969)

AMMONIZIONE (I INFR)

STUMMO SECONDINO (SCALEA CALCIO 1912)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 10/ 2/2020

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 29/ 2/2020

MARINO GIUSEPPE (VALLE DELL ESARO COSENZA)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro a fine gara.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CIRILLO LUCA	(PRO SCALEA)	FRASSETTI ALEX	(VALLE DELL'ESARO COSENZA)
--------------	--------------	----------------	----------------------------

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

SILVESTRI CHRISTIAN	(PRO SCALEA)
---------------------	--------------

AMMONIZIONE (I INFR)

DELLE TASSE ALESSIO	(PRO SCALEA)	FARIS MOHSINE	(VALLE DELL'ESARO COSENZA)
MAZZULLO SAMUEL FRANCESC	(VALLE DELL'ESARO COSENZA)		

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 11/ 2/2020

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MADRIGRANO LUCA	(CERISANO 96)
-----------------	---------------

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

TORRANO MARIO	(VIRTUS DIAMANTE)
---------------	-------------------

AMMONIZIONE (I INFR)

MARINO ANTONIO	(CERISANO 96)
----------------	---------------

CAMPIONATO U15 PROVINCIALE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 9/ 2/2020

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

PASQUA GERARDO SIMONE	(LUPI MARCELLINA)	MONTANINO ANTONIO	(PRO SCALEA)
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

AMMONIZIONE (I INFR)

CONSOLE ANDREA	(LUPI MARCELLINA)	ALOISIO ROCCO	(REAL AMANTEA)
----------------	-------------------	---------------	----------------

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 12/ 2/2020

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CUORE STEFANO	(POLISPORTIVA BELMONTE)
---------------	-------------------------

IL SEGRETARIO
Francesco Esposito

IL DELEGATO
Francesco Ripoli

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 160/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 27 gennaio 2020;
- vista la modifica dell'art. 30, comma 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposta dalla medesima Lega;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica dell'art. 30, comma 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Regolamento Lega Nazionale Dilettanti

Vecchio testo	Nuovo testo
Art. 30 Lo svolgimento dei Campionati 4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità: a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara; b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze: i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente; ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati	Art. 30 Lo svolgimento dei Campionati 4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità: a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara; b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze: i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente; ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati

nella prosecuzione; iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta; v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione; vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.	nella prosecuzione; iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta; v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione; vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.
--	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 161/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – (stagione sportiva 2019/2020)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi (stagione sportiva 2019/2020);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- **isti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;**
- **visti, nello specifico, gli artt. 64, 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;**
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali e instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del

giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, con allegata la prova dell'invio alla controparte;

- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto alle ore 18.00 del giorno successivo alla gara.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 16:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 1 giorno dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione di appartenenza nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

PUBBLICATO IN ROMA 12 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina